

SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Intendenza di Finanza Milano n. 3/6746/92 del 27.06.1992

Numero di Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari	Cognome	Nome
---	---------	------

Proposta Contrattuale N°

La presente parte I costituisce il frontespizio della proposta contrattuale (Parte II) e ne forma parte integrante e necessaria

PARTE I - DOCUMENTO DI SINTESI**TITOLI AMMINISTRAZIONE****CONDIZIONI GENERALI**

SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO	1,25
SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO ONLINE	0,00
SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO RENDICONTAZIONI CAPITAL GAIN	1,25
SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO RENDICONTAZIONI CAPITAL GAIN ONLINE	0,00
SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, AVVISI	1,50
SPESE DI PRODUZIONE ED INVIO DOCUM., COMUNICAZIONI, AVVISI ONLINE	0,00
SPESE EMISS. BIGLIETTI ASSEMBLEARI (ESCLUSO GRUPPO)	15,50
SPESE RIMBORSO TASSAZIONE TITOLIESTERI	140,00
SPESE DI ESTINZIONE DEPOSITO	0,00

ACCREDITO CEDOLE

TITOLI DI STATO - SPESE	0,00
TITOLI DI STATO - GIORNI VALUTA	0
TITOLI DI STATO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE	0,00
OBBLIGAZIONI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
OBBLIGAZIONI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00
OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE	1,00
OBBLIGAZIONI ESTERE - GIORNI VALUTA	1
OBBLIGAZIONI ESTERE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

ACCREDITO DIVIDENDI

TITOLI ITALIA - SPESE	0,00
TITOLI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
TITOLI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00
TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
TITOLI ESTERI - SPESE	1,00
TITOLI ESTERI - GIORNI VALUTA	1
TITOLI ESTERI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

RIMBORSO

TITOLI DI STATO - SPESE	0,00
TITOLI DI STATO - GIORNI VALUTA	0
TITOLI DI STATO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE	0,00
OBBLIGAZIONI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
OBBLIGAZIONI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00
OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE	0,00
OBBLIGAZIONI ESTERE - GIORNI VALUTA	1
OBBLIGAZIONI ESTERE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

CONVERSIONI	
TITOLI ITALIA - SPESE	10,00
TITOLI ESTERI - SPESE	15,00
AUMENTI DI CAPITALE	
TITOLI ITALIA - SPESE	10,00
TITOLI ESTERI - SPESE	15,00
INVIO ALTRO ISTITUTO	
TITOLI ITALIA - SPESE (PER TITOLO)	0,00
TITOLI ESTERI - SPESE (PER TITOLO)	0,00
ALTRE CONDIZIONI	
MAGGIORAZIONE MARGINE PER PRODOTTI DERIVATI	15%
TITOLI CUSTODIA	
DIRITTI DI CUSTODIA	
BOT ED ALTRI TITOLI DI STATO - SPESE	10,00
TITOLI CENTRALIZZATI - COMMISSIONI %	0,2900 %
TITOLI CENTRALIZZATI - CTV MINIMO	11,60
TITOLI CENTRALIZZATI - CTV MASSIMO	92,80
QUOTE DI FONDI DEL GRUPPO	11,60
QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - COMMISSIONI %	0,2500 %
QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - CTV MINIMO	0,00
QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - CTV MASSIMO	80,00
TITOLI ESTERI - COMMISSIONI %	0,2900 %
TITOLI ESTERI - CTV MINIMO	11,60
TITOLI ESTERI - CTV MASSIMO	92,80
TITOLI IN CAVEAU - COMMISSIONI %	0,5000 %
TITOLI IN CAVEAU - CTV MINIMO	0,00
TITOLI IN CAVEAU - CTV MASSIMO	65,00
TITOLI PROPRIA EMISSIONE - COMMISSIONI %	0,2900 %
TITOLI PROPRIA EMISSIONE - CTV MINIMO	11,60
TITOLI PROPRIA EMISSIONE - CTV MASSIMO	92,80
CERTIFICATI DI DEPOSITO PROPRIA EMISSIONE	0,00
AZIONI/DIRITTI/WARRANT PROPRIA EMISSIONE	2,30
PERIODICITÀ DIRITTI DI CUSTODIA	SEMESTRALE
TOTALE PER DEPOSITO - CTV MINIMO	0,00
TOTALE PER DEPOSITO - CTV MASSIMO	170,00
BOLLI	
IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	
IMPORTO LIMITE PER ESENZIONE BOLLO	999.999,99
TITOLI COMMISSIONI INTERVENTO	
COMMISSIONI DI INTERVENTO	
OUT-EURO - COMMISSIONI %	0,1500 %
PARTICOLARITÀ	
PARTICOLARITÀ	
FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE

PARTE II – PROPOSTA CONTRATTUALE

Io/Noi sottoscritto/i (di seguito il “**Cliente**” o collettivamente i “**Clienti**”):

1° INTESTATARIO

COGNOME		NOME
LUOGO DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITA'
RESIDENZA (VIA e N. CIVICO)		CAP e LOCALITÀ'
PROV.		STATO
TEL. CELLULARE (o in mancanza fisso)		POSTA ELETTRONICA
ESTREMI DEL DOCUMENTO:		NUMERO
DATA E LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA

2° INTESTATARIO

COGNOME		NOME
LUOGO DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITA'
RESIDENZA (VIA e N. CIVICO)		CAP e LOCALITÀ'
PROV.		STATO
TEL. CELLULARE (o in mancanza fisso)		POSTA ELETTRONICA
ESTREMI DEL DOCUMENTO:		NUMERO
DATA E LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA

Identificativo cliente esecutore dell'apertura rapporto (da compilare con i dati di chi agisce per conto del nominativo intestatario che risulta minorenni o incapace all'atto della sottoscrizione)

COGNOME		NOME
LUOGO DI NASCITA	PROV.	NAZIONALITA'
RESIDENZA (VIA e N. CIVICO)		CAP e LOCALITÀ'
PROV.		STATO
TEL. CELLULARE (o in mancanza fisso)		POSTA ELETTRONICA
ESTREMI DEL DOCUMENTO:		NUMERO
DATA E LUOGO RILASCIO		DATA SCADENZA

INDIRIZZO COMUNICAZIONI [Da compilare solo se diversi da quelli del 1° intestatario sopra indicato. In caso di mancata compilazione gli invii saranno effettuati alla residenza del 1° intestatario].

COGNOME		NOME
INDIRIZZO	PROV.	CAP E LOCALITÀ'
TELEFONO FISSO	CELLULARE	FAX

A) Premesso che:

- ho già concluso con la Banca il contratto denominato “Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente” applicabile agli eventuali rapporti già accessi e/o che saranno formalizzati con Banca Aletti & C. S.p.A. (di seguito la “Banca”), con esclusione di ogni effetto novativo per i rapporti eventualmente già in essere. Pertanto, con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro formalizzati con la Banca, è inteso che gli stessi sono regolati, oltre che dalle predette “Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente”, anche dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi;
- intendo perfezionare l'apertura del (ovvero richiedere l'apertura di un ulteriore) rapporto di deposito titoli a custodia ed amministrazione;

B) prendo atto che, a seguito dell'accettazione da parte di Banca Aletti & C. S.p.A. (di seguito anche “Banca Aletti” o la “Banca”) della presente proposta, verrà reso disponibile a mio nome:

- il servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione (di seguito anche il “Servizio”);

C) prendo atto che lo svolgimento del Servizio sarà regolamentato dalle “Norme contrattuali” indicate di seguito nella Parte III;

D) prendo altresì atto che:

- qualora il contratto sia intestato a più persone l'uso del singolare si deve intendere al plurale;
- i rapporti con la presente accessi, così come gli altri che sono/verranno aperti a mio nome, potranno essere trasferiti da una dipendenza ad altra della Banca, d'intesa con me, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto: l'eventuale variazione del numero distintivo dei rapporti, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce novazione degli stessi.
- **ai sensi della vigente normativa mi spetta il diritto di recesso senza spese nel termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione della presente. Pertanto è mia facoltà esercitare tale diritto a mezzo di lettera raccomandata a.r., eventualmente preceduta da telegramma, telex e/o messaggio telefax, a Banca Aletti & C. Spa - Affari Generali e Controlli - Comparto Mi Massaua, Via Massaua 4 - 20146 Milano. Questa clausola è operante solo nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).**
- mi sono stati illustrati i termini della presente proposta contrattuale e mi è stata consegnata, ai fini di una mia ponderata valutazione del relativo contenuto, copia della medesima, comprensiva delle informazioni inerenti i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi;
- mi sono stati consegnati le Guide “Arbitro Bancario e Finanziario” ed il Documento di sintesi relativo al servizio attivato con la presente;
- mi è stato altresì illustrato e consegnato apposito questionario, compilato sulla base delle indicazioni da me fornite, al fine di definire il mio profilo di rischio anticiclaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- sarà mio onere indicare, volta per volta, alla Banca, qualora abbia in essere più di un rapporto di deposito titoli, su quale rapporto regolare le operazioni disposte nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento;
- a seguito dell'accettazione da parte della Banca della presente proposta contrattuale, verrà acceso un deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari da me utilizzabile, in quanto da Voi consentito qualora gli strumenti finanziari depositati siano costituiti in garanzia a Vostro favore, a firma DISGIUNTA, collegato al conto corrente indicato in epigrafe.

Con riferimento alla necessità di apertura di specifici sottodepositi per la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari nominativi, preciso che tali sottodepositi dovranno essere intestati ai singoli intestatari del deposito a custodia, restando inteso che ogni intestatario, con la sottoscrizione della presente proposta contrattuale, conferisce agli altri intestatari, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 cod. civ. la facoltà di disporre liberamente degli strumenti finanziari nominativi inseriti/contabilizzati nel sottodeposito di pertinenza.

E) Dichiaro infine che una copia del presente modulo e dei relativi allegati mi viene consegnata al momento della sottoscrizione.

Sono consapevole che la Banca si riserva di respingere la proposta contrattuale nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato o completo, ovvero rechi abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti o riferite a documenti scaduti alla data di sottoscrizione. Inoltre la Banca si riserva la facoltà di respingere la proposta contrattuale quando, a suo insindacabile giudizio, risulti non compatibile con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che il contratto venga concluso per finalità illecite o ritenute anomale.

Il presente contratto è redatto in forma scritta ovvero, previo accordo delle parti, sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

- Tipologia Rapporto:

- ☐ Cliente consumatore ☐ Cliente nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale

Il numero del deposito a custodia mi verrà comunicato nel documento di accettazione della presente proposta contrattuale

- Condizioni particolari

- ☐ Nessuna ☐ Vincolo (Descrizione tipologia, ad es. [usufrutto a favore di]) _____

FIRMA 1° INTESTATARIO

FIRMA 2° INTESTATARIO

- Dichiarazioni per il regime fiscale

In relazione alle vigenti norme regolanti il trattamento fiscale riservato ai redditi di capitale e diversi derivanti dai valori mobiliari ivi depositati dichiaro che le mie scelte per il rapporto di cui a margine valide sino a mia comunicazione scritta nella mia qualità di:

- ☐ Persona fisica residente ☐ Persone fisiche residenti esercenti attività d'impresa
☐ Ente non commerciale residente ☐ Soggetto non residente

- Riservato alle persone fisiche residenti esercenti attività d'impresa (Ditta individuale)

Dichiaro che il contenuto della custodia (barrare la casella interessata)

- ☐ Non fa parte dell'attività d'impresa in quanto non indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile;
☐ Fa parte dell'attività d'impresa in quanto indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile.

- Trattamento fiscale plusvalenze/minusvalenze ed altri redditi diversi

Il sottoscritto dichiara che le attività finanziarie depositate nella presente custodia:

- ☐ Non fanno parte dell'attività d'impresa;
☐ Non rappresentano partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 67, comma 1 lettera c. del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 ed opta, ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 461/97 per il regime del "Risparmio Amministrato". Tale regime sarà applicato sino a che la Banca non riceverà una mia espressa revoca che sarà applicabile alle operazioni effettuate dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ricezione della revoca stessa. Prendo altresì atto che la mancata sottoscrizione di questa opzione obbliga la Banca a considerare il deposito, soggetto al regime della dichiarazione ed i conseguenti obblighi di carattere fiscale saranno completamente a mio carico.

Con riferimento al regime del "Risparmio Amministrato", mi impegno a comunicare l'eventuale superamento delle soglie di possesso di partecipazione fissate dall'art. 67 – comma 1, lett. c – del DPR 22.12.1986 n. 917 entro il quindicesimo giorno di calendario successivo al verificarsi dell'evento che ne ha determinato il superamento: la Banca non dovrà applicare il regime del risparmio amministrato per le vendite regolate dopo la mia comunicazione e sino a mia differente comunicazione scritta.

Prendo altresì atto che l'indebito esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato, o di omessa comunicazione della decadenza delle condizioni per la sua applicazione, comporta la sanzione amministrativa a mio carico prevista dall'art. 6 – comma 8 ultimo periodo – del D. Lgs. 21.11.1997 n. 461.

- ☐ Revoca espressa per il regime del Risparmio Amministrato dei redditi diversi rivenienti da organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiani o fondi esteri di cui all'art. 11 del DL 512/83 (cd. Fondi Lussemburghesi Storici).

Il sottoscritto _____ dichiara di voler rinunciare (come previsto dall'art. 6 comma 3 terzo capoverso del D. Lgs. 461/97) sin dalla data di apertura del deposito al Regime del Risparmio Amministrato relativo ai redditi diversi derivanti dai valori mobiliari indicati in oggetto.

- Comunicazioni di persone fisiche residenti relative ai dividendi

Il sottoscritto dichiara che:

- le azioni italiane od estere depositate non rappresentano partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 67 – comma 1 lettera c. – del DPR 22.12.1987 n. 917;
- le partecipazioni depositate non fanno parte dell'attività d'impresa.

Prendo, quindi atto che:

- i dividendi di fonte italiana saranno assoggettati ad una ritenuta/imposta sostitutiva applicata a titolo definitivo e con aliquota prevista dagli artt. 27 e 27 ter del DPR n. 600/73;
- i dividendi distribuiti da società estere saranno assoggettati a ritenuta a titolo definitivo nella misura prevista dall'art. 27 comma 4 del DPR n. 600/873 e calcolata sull'intero importo del "netto frontiera" se l'emittente non risiede in uno stato con regime fiscale agevolato o è stabilita in uno di tali stati ma le azioni sono quotate su mercati regolamentati;
- i dividendi distribuiti da società estere saranno assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura prevista dall'art. 27 comma 4 del DPR n. 600/73 e calcolata sull'intero importo del "netto frontiera" se l'emittente non risiede in uno stato con regime fiscale agevolato.

Sono, inoltre, a conoscenza del fatto che:

- i dividendi di fonte italiana percepiti a fronte di una "partecipazione qualificata" o relativa all'attività d'impresa non saranno assoggettati dalla Banca ad alcuna ritenuta od imposta sostitutiva;
- i dividendi distribuiti da società estere e relativi ad una partecipazione qualificata saranno assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 27 comma 4 del DPR 600/73 e calcolata sul 49,72% del netto frontiera se l'emittente non risiede in uno stato con regime fiscale agevolato;
- i dividendi distribuiti da società estere saranno assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura prevista dall'art. 27 comma 4 del DPR 600/73 e calcolata sull'intero importo del "netto frontiera" se l'emittente risiede in uno stato con regime fiscale agevolato.

Mi riservo di comunicare all'atto della percezione dei dividendi se tali proventi derivano da partecipazioni qualificate o sono conseguiti nell'ambito di un'attività d'impresa.

In tali casi i dividendi dell'emittente italiana non saranno assoggettati a ritenuta/imposta mentre quelli distribuiti da società estere saranno assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto.

LUOGO

DATA

FIRMA 1° INTESTATARIO

FIRMA 2° INTESTATARIO

In relazione al regolamento contrattuale riportato nella presente proposta dichiaro di aver preso visione e di approvare le condizioni economiche e le clausole di seguito indicate, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342, comma 2 del Codice Civile nonché – limitatamente alla clausola di cui all'art. 11 in tema di subdeposito – ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 24/02/1998, n. 58, e di confermare senza eccezioni le autorizzazioni in esse contenute a favore della Banca:

Art. 3 Verifiche in caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei; Art. 5 Obbligazioni del Cliente; Art. 6 Vendita degli Strumenti Finanziari in caso di inadempimento del Cliente; Art. 7 Invio del rendiconto – approvazione tacita del rendiconto; Art. 8 Facoltà di disporre separatamente del deposito, anche con riferimento agli Strumenti Finanziari nominativi intestati ad altri cointestatari; Art. 11 Subdeposito degli Strumenti Finanziari presso Depositari Centrali nonché presso Depositari Abilitati; Art. 12 Utilizzo degli Strumenti Finanziari da parte della Banca; Art. 14 Durata del Contratto, recesso e clausola risolutiva espressa; Art. 15 Facoltà della Banca di modificare unilateralmente le condizioni.

FIRMA 1° INTESTATARIO

FIRMA 2° INTESTATARIO

ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, attesta, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato l'adeguata verifica mediante compilazione dell'apposito questionario e aver identificato il/ciascun soggetto di cui alla presente proposta contrattuale, mediante acquisizione di idoneo documento identificativo e del codice fiscale/partita iva, e che la/e firma/e é/sono stata/e e personalmente apposta/e alla propria presenza dal/i citato/i soggetto/i, le cui generalità sono state esattamente riportate.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

PARTE III

Norme generali relative al "Servizio di deposito titoli a custodia e amministrazione"

Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente Contratto alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il significato qui specificato:
 - **Banca:** Banca Aletti & C. S.p.A.
 - **Clearers, Custodians, Sub-custodians, Depositari, Subdepositari:** indicano ogni società od ente terzo che si occupa del regolamento e deposito di denaro e Strumenti Finanziari.
 - **Cliente:** la/e persona/e fisica/fisiche o giuridica/giuridiche che usufruisce/ono del Servizio.
 - **Consumatore:** la persona fisica definita come tale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
 - **Contratto:** indica il contratto per la prestazione del Servizio, comprensivo delle presenti norme contrattuali e del relativo allegato economico.
 - **Depositari Centrali:** soggetti che prestano il servizio di gestione accentrata di Strumenti Finanziari;
 - **Depositari Abilitati:** le banche centrali italiane e estere e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.
 - **Evento/i - Security/ies and Corporate Action/s:** indicano ogni attività di accredito e scadenza di cedole, dividendi, interessi premi, esercizi di premi/opzioni/warrants, rimborsi totali o parziali; ridenominazioni, riduzioni ed aumenti di capitale o del valore nominale, accorpamenti e frazionamenti, variazioni dello strike o del ratio, fusioni ed incorporazioni, spin-off, class action, collocamenti, offerte pubbliche di acquisto/scambio/sottoscrizione/vendita, ed altri eventi simili che attengano ai titoli ed ai valori depositati. Il presente elenco deve considerarsi esemplificativo e non esaustivo.
 - **Normativa di Riferimento:** la normativa italiana e comunitaria vigente, sia di carattere primario che secondario in quanto applicabile alla Banca nella prestazione del Servizio, inclusa la normativa in materia di antiriciclaggio e di protezione dei dati personali ed incluse tutte le successive modifiche ed integrazioni della stessa.
 - **Parti:** il Cliente e la Banca, qualora menzionati congiuntamente.
 - **Prodotti e/o Prodotti Finanziari:** si intendono gli Strumenti Finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; ovvero i prodotti di investimento assicurativi; non costituiscono invece prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
 - **Proposta Contrattuale:** la proposta contrattuale sottoscritta dalla Banca in relazione alla prestazione del Servizio.
 - **Servizio:** il servizio di deposito a custodia e amministrazione prestato dalla Banca in favore del Cliente ai sensi del Contratto.
 - **Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. La Banca svolge il Servizio di deposito in amministrazione di Strumenti Finanziari alle condizioni di seguito indicate. Ove il Servizio attenga a Strumenti Finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti.
2. Le Parti riconoscono che le disposizioni del presente Contratto si applicano, in quanto compatibili, ai Prodotti diversi dagli Strumenti Finanziari.

Art. 3 - Strumenti Finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere sia Strumenti Finanziari cartacei che Strumenti Finanziari dematerializzati ai sensi della Normativa di Riferimento e del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativa normativa di attuazione.
2. Nel caso di deposito di Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli, ivi compreso il prezzo di carico. La Banca presuppone, senza obbligo di procedere a particolari verifiche oltre a quelle inerenti il contenuto del certificato cartaceo, che il Cliente abbia la piena esclusiva titolarità degli Strumenti Finanziari depositati. Il Cliente si impegna a comunicare qualsiasi variazione o modifica che dovesse intervenire in merito alla effettiva titolarità, intestazione e disponibilità degli Strumenti Finanziari in deposito.
3. La Banca si riserva il diritto di rifiutare il deposito degli Strumenti Finanziari cartacei e, in ogni caso, non ne curerà l'amministrazione, salvo espresso accordo scritto che ne disciplini i termini e condizioni. La Banca potrà accettare tali Strumenti Finanziari in deposito, ovvero certificati rappresentativi, qualora, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rispettino i seguenti requisiti: (i) non siano stati rimborsati, ammortizzati, esercitati, cancellati, ritirati o scontati prima del deposito; (ii) non siano scaduti, congelati, fuori corso legale, indisponibili; (iii) non risultino (o non appaiano) essere contraffatti, alterati, rubati, smarriti, distrutti, gravemente deteriorati, illeggibili o di dubbia provenienza; (iv) non siano completi od accompagnati dalla documentazione necessaria a perfezionare il deposito e la contabilizzazione (ad esempio: stock powers, warrants etc.); (v) non siano soggetti a vincoli di qualunque genere che ne impediscano o limitino la trasferibilità o la disponibilità; (vi) Il loro deposito, compravendita, consegna/ritiro franco valuta non violino leggi, regolamenti o altre disposizioni di qualsiasi stato, agenzia governativa, magistratura, consuetudine di mercato, sentenze/lodi di giudici/arbitri italiani od esteri, o gli obblighi della Banca nei confronti della Monte Titoli SpA, organi di vigilanza, Clearers, Custodians e Sub custodians; (vii) la Banca, Monte Titoli SpA, e gli altri Clearers, Custodians e Sub-custodians eventualmente utilizzati li considerino - in base al loro discrezionale ed insindacabile giudizio - depositabili, contabilizzabili, compravendibili, trasferibili/ricevibili franco valuta. Il Cliente prende atto che la Banca accetta in deposito gli Strumenti Finanziari cartacei "così come ricevuti" e non è responsabile per le perdite che potessero derivare al Cliente o ad altri da inesattezza, incompletezza, non trasferibilità/ negoziabilità, non autenticità del certificato stesso o ad uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra. Il Cliente si impegna, infine, a manlevare e tenere indenne la Banca, i suoi rappresentanti, funzionari, agenti, mandatari e dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare da inesattezze, non veridicità ed incompletezza delle informazioni fornite alla Banca dal Cliente.
4. Quando oggetto del deposito sono Strumenti Finanziari dematerializzati, la registrazione contabile del titolo a nome del Cliente presso la Banca prende luogo dalla consegna del titolo medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla Normativa di Riferimento, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
5. Le eventuali consegne di Strumenti Finanziari cartacei e certificati rappresentativi saranno effettuate a spese e a rischio del Cliente. Salva diversa istruzione del Cliente, che dovrà essere contenuta nella disposizione con la quale si richiede la consegna fisica dei suddetti valori, la Banca si riserva di utilizzare il mezzo di spedizione/consegna e la copertura assicurativa che più riterrà adeguati, addebitando i relativi costi al Cliente.

Art. 4 - Svolgimento del Servizio

1. La Banca, fermo restando quanto disposto al precedente articolo 3, comma 3, custodisce gli Strumenti Finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari stessi.
2. Nel caso di esercizio dei diritti connessi agli Strumenti Finanziari tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva, il diritto di opzione, la conversione degli Strumenti Finanziari o il versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni chiare, leggibili, ammesse dalle prassi di mercato, conformi alla Normativa di Riferimento e impartite in tempo utile, la Banca non è tenuta a compiere alcuna operazione. In tal caso, la Banca curerà la vendita dei

diritti di opzione per conto del Cliente stesso, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1838 cod. civ., sempre che la vendita sia possibile in base alla situazione ed alle regole di mercato.

3. Per gli Strumenti Finanziari non negoziati nei mercati regolamentati italiani, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. In ogni caso, la Banca si riserva di curare la vendita di eventuali diritti solo se, e nella misura in cui, ciò sia possibile, anche in base ai servizi offerti dai subdepositari di cui essa si avvale.
4. La Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2 cod. civ., ad apporre, in nome e per conto dell'intestatario, la girata sugli Strumenti Finanziari nominativi oggetto di contrattazione e ciò anche in deroga all'art. 1395 cod. civ.
5. Il diritto di voto inerente agli Strumenti Finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che venga rilasciata delega in osservanza della normativa applicabile e la Banca abbia accettato l'esecuzione di tale incarico. Il compenso per la partecipazione da parte della Banca alle assemblee verrà concordato tra le parti di volta in volta in ragione del singolo incarico.
6. Il Cliente dichiara di sapere ed accetta che: (i) nel caso di Eventi, ivi incluse le class-actions, la Banca renderà disponibile al Cliente la documentazione, così come ricevuta dall'intermediario negoziatore o dal depositario di cui si avvale o dall'emittente, senza assumersi alcuna responsabilità per eventuali ritardi ed omissioni a questi ultimi imputabili, per il contenuto della documentazione o per l'esito del giudizio; (ii) la Banca non sarà tenuta né ad esprimersi sull'opportunità di aderire all'Evento, né a prestare assistenza legale e/o interpretativa e/o linguistica, né altresì sarà tenuta a ritrasmettere la documentazione all'intermediario negoziatore, al depositario od all'emittente; (iii) la Banca non è tenuta a trasmettere al Cliente informazioni e documenti relativi ad Eventi non conformi alla legge; (iv) indipendentemente dalla ricezione di informazioni e documenti trasmessi dalla Banca in relazione ad Eventi su Strumenti Finanziari, l'effettiva possibilità di partecipare o trasmettere istruzioni in relazione a tali Eventi potrebbe essere preclusa al Cliente in assenza delle autorizzazioni degli organi di vigilanza o per disposizioni dell'intermediario negoziatore, del depositario o dell'emittente.
7. Tutte le somme di pertinenza del Cliente incassate dalla Banca in relazione al Servizio saranno accreditate sul conto corrente bancario indicato dal Cliente nell'epigrafe del Contratto, ferma restando la possibilità per le Parti di concordare per iscritto – in relazione a singole operazioni – modalità diverse, nel rispetto della Normativa di Riferimento. La Banca effettuerà gli accrediti di cui ai commi precedenti solo successivamente al ricevimento degli stessi da parte degli Emittenti, Depositari e Subdepositari e loro Paying Agents, e nei limiti delle somme e quantità ricevute, ferma restando la facoltà della Banca di procedere a successivi storni e rettifiche. La Banca si riserva il diritto di stornare e rettificare ogni registrazione contabile (inclusi i movimenti e le valute), e di rendere indisponibili alcuni titoli od il loro controvalore in denaro, in qualunque conto corrente e deposito titoli del depositante qualora ciò si rivelasse necessario a causa di:
 - registrazioni contabili che dovessero rivelarsi errate o non congruenti;
 - verifiche interne e/o rettifiche di una delle controparti o dei Depositari coinvolti nell'operatività;
 - provvedimenti di Emittenti, Stati Sovrani, Agenzie Governative, Autorità Giudiziarie o Tributarie, Curatori ed Amministratori di procedure concorsuali;
 - avvio di procedure di insolvenza, liquidazione, giudiziarie e/o di Eventi/class-action;
 - norme, regolamenti o prassi dei mercati di riferimento.
8. Con riferimento a offerte pubbliche relative a Strumenti Finanziari in deposito, il Cliente delega sin d'ora espressamente ed irrevocabilmente la Banca, conferendole mandato speciale, a compilare e sottoscrivere la scheda di adesione all'offerta in nome e per conto del Cliente stesso, qualora il Cliente intenda aderire. Resta ferma la facoltà della Banca a suo insindacabile giudizio di richiedere al Cliente la sottoscrizione della scheda nei casi il prospetto informativo richieda opzioni e specifiche di dettaglio. La Banca si impegna a comunicare al Cliente, con i mezzi convenuti, l'esito dell'offerta.
9. Ove non diversamente previsto dal presente Contratto, le istruzioni del Cliente in relazione al Servizio devono essere impartite per iscritto presso la dipendenza di radicamento del rapporto; le Parti possono concordare che alcune o tutte le disposizioni del Cliente relative al Servizio siano impartite con tecniche di comunicazione a distanza, stipulando apposito e separato accordo scritto o con requisiti tali da soddisfare la forma scritta, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

Art. 5 - Obbligazioni del Cliente

1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni e le spese indicate nell'allegato economico.
2. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese, così come indicate nell'allegato economico, eventualmente sostenute per la prestazione del servizio, nonché ogni eventuale imposta e tassa. Le spese dovranno essere rimborsate a semplice richiesta scritta della Banca che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono.
3. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere per pignoramenti o sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

Art. 6 - Vendita degli Strumenti Finanziari in caso di inadempimento del Cliente

1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a.r. ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della predetta comunicazione.
2. Se il Cliente rimane inadempiente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare gli Strumenti Finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata a.r. del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli Strumenti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 7 - Invio del rendiconto

1. La Banca invia al Cliente con cadenza trimestrale un rendiconto relativo al Servizio, redatto in conformità alla Normativa di Riferimento. Il Cliente può richiedere che il rendiconto sia inviato con una frequenza superiore, previo accordo con la Banca anche in relazione ai costi e ferma restando la possibilità, in tal caso, di recedere dal Contratto.
2. Il rendiconto di cui al precedente comma ed ogni altra comunicazione relativa al Contratto sarà inviata al Cliente in forma scritta all'indirizzo indicato in Contratto o fatto conoscere successivamente per iscritto; il Cliente può tuttavia scegliere di ricevere queste comunicazioni su supporto duraturo non cartaceo e tramite comunicazioni elettroniche, aderendo al servizio di Internet Banking offerto dalla Banca.
3. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto periodico di cui al presente articolo, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, il rendiconto stesso si intenderà senz'altro approvato.

Art. 8 - Facoltà di disporre separatamente del deposito

1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascun cointestatario può disporre anche degli strumenti finanziari intestati ad altri cointestatari.

2. Nei casi di cointestazione di cui al comma precedente, in deroga all'art. 9 delle Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà anche solo con lettera raccomandata. Tale comunicazione sarà, in ogni caso, opponibile alla Banca decorso 1 giorno lavorativo.

Art. 9 - Modalità per il ritiro degli Strumenti Finanziari cartacei oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli e degli Strumenti Finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato secondo le medesime formalità.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti Strumenti Finanziari subdepositati a norma dei successivi artt. 10 e 11, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro 60 giorni, salvo ritardi o impossibilità ad adempiere dipendenti dalla necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari stessi dagli organismi subdepositari e/o da vincoli esistenti su tali Strumenti Finanziari e/o da cause di forza maggiore.
3. All'atto del ritiro, il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di esonero di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire presso terzi (esempio intermediari, depositari) gli Strumenti Finanziari depositati, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità previo accordo, caso per caso, con il Cliente sulle commissioni dovute, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Tali trasferimenti verranno effettuati solo su richiesta del Cliente a suo rischio e responsabilità.
4. Il Cliente prende atto che per gli Strumenti Finanziari dematerializzati la Banca non potrà procedere alla consegna fisica.

Art. 10 - Trasferimento del deposito degli Strumenti Finanziari cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire un deposito degli Strumenti Finanziari cartacei ove essa lo ritenga opportuno in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente.

Art. 11 - Subdeposito degli Strumenti Finanziari presso Depositari Centrali nonché presso Depositari Abilitati

1. La Banca è autorizzata a subdepositare gli Strumenti Finanziari presso Depositari Centrali o Depositari Abilitati o presso gli Emittenti i titoli nel rispetto della Normativa di Riferimento. A tal fine la Banca è autorizzata dal Cliente a compiere tutti gli atti necessari, inclusa – nel caso di Strumenti Finanziari cartacei immessi in un sistema di gestione accentrata – l'apposizione della girata a favore del Depositario Centrale.
2. Per ciascun titolo depositato presso la Banca è rilevabile la denominazione del subdepositario.
3. Per gli Strumenti Finanziari emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3, da Depositari Abilitati, subdepositando conseguentemente gli Strumenti Finanziari presso gli stessi.

Art. 12 - Utilizzo degli Strumenti Finanziari da parte della Banca

1. Il Cliente dichiara ed acconsente all'utilizzo da parte della Banca degli Strumenti Finanziari depositati, nell'interesse proprio o di terzi. La Banca potrà avvalersi di questa facoltà previa stipula di apposita convenzione scritta con il Cliente nella quale siano regolate le modalità di utilizzo degli Strumenti Finanziari.
2. Gli Strumenti finanziari del Cliente detenuti dalla Banca ai sensi del Contratto costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca o da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle degli eredi dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Art. 13 - Incarichi ed istruzioni

1. È nella facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente diversi da quelli indicati nel presente Contratto dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
2. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione, in relazione agli incarichi assunti. La Banca oltre alla facoltà attribuitagli dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca fino al momento in cui l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. Col valersi dei servizi della Banca, si intendono senz'altro accettate dal Cliente le norme e le condizioni stabilite dalla Banca per singoli servizi (come quelle conto corrente bancario, incasso di effetti e documenti, aperture di crediti ecc. ecc.).
4. Una volta che le istruzioni sono diventate irrevocabili, in ossequio alle consuetudini di mercato ed alle norme del presente contratto, la Banca ha la facoltà di ignorare ogni richiesta di cancellazione, modifica o storno.
5. La Banca può rifiutarsi di dare esecuzione ad istruzioni incomplete o non corrette. La Banca, compatibilmente con lo scadere dei termini di invio e ricezione delle istruzioni (deadlines e cut-off times) applicabili, informerà con il mezzo che riterrà più opportuno il Cliente delle istruzioni che non riterrà complete o corrette.
6. La Banca non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che la Banca riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato o contrarie alla prassi operativa della Banca. In ogni caso, la Banca non sarà ritenuta responsabile per avere dato esecuzione, in buona fede, ad istruzioni che dovessero rivelarsi in contrasto con la legge, regolamenti, consuetudini e prassi di mercato, e il Cliente dovrà tenere indenne la Banca da ogni perdita, danno patrimoniale e vertenza giudiziaria o fiscale che dovesse derivargli dall'esecuzione di simili istruzioni. In nessun caso le somme che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo di simili danni e perdite patrimoniali dovranno ritenersi comprese nelle condizioni economiche fissate ed accettate. Il Cliente si impegna, a risarcire immediatamente ed integralmente alla Banca tutte queste somme a prima richiesta, autorizzando fin d'ora la Banca ad addebitarle sul conto corrente.
7. Il Cliente accetta che nelle operazioni amministrative (liquidazione di cedole, rimborsi ecc.) ed in quelle di negoziazione operate su Strumenti Finanziari che prevedano una divisa di regolamento diversa dall'Euro, se non ci si avvale di un conto multicurrency e qualora non si operi a "cambio concordato", il cambio cui far riferimento sarà quello rilevato dalla Banca "in continua" il secondo giorno lavorativo di calendario internazionale (Forex) precedente quello di regolamento/valuta dell'operazione e con applicazione di uno spread di mercato.
8. Il Cliente prende atto ed accetta altresì che la Banca, in presenza di eventi amministrativi, possa negoziare la divisa nel giorno di ricezione della conferma dell'incasso, applicando il cambio rilevato, come indicato al comma che precede, in tale giorno con l'applicazione di uno spread di mercato.

Art. 14 - Durata del Contratto, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. È facoltà di ciascuna Parte recedere, in qualsiasi momento, mediante invio di lettera raccomandata a/r, dal Contratto. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi quindici giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione.
3. Il recesso del Cliente non comporta alcuna penalità.
4. In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, la Banca potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., il Contratto, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a/r. Restano fermi, comunque, tutti gli ulteriori diritti della Banca previsti dal Contratto.
5. La Banca avrà facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione al Cliente qualora:

- il Cliente sia divenuto insolvente;
 - nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
 - il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
 - il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - siano stati levati protesti nei confronti del Cliente.
6. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti commi 4 e 5, la Banca mette a disposizione del Cliente gli Strumenti Finanziari presso la dipendenza della Banca di riferimento per il Cliente.
E' fatto comunque salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno e dei costi sostenuti.
7. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge o dal Contratto.
8. Il Cliente dichiara di conoscere ed accetta che a seguito di eventi – quali a titolo esemplificativo: il trasferimento degli Strumenti Finanziari ad altro deposito o ad altro intermediario, ovvero vendita degli attivi o rimborso degli stessi – in seguito ai quali dovesse risultare sul deposito titoli un saldo titoli pari a zero e tale situazione dovesse procrastinarsi per un tempo superiore a sei mesi, la Banca è autorizzata a procedere alla estinzione del deposito titoli in questione, senza obbligo di preavviso e di conferma.

Art. 15 – Modifica unilaterale delle condizioni

1. Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, la Banca è autorizzata a modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, sia le clausole del Contratto, sia le condizioni economiche applicate al Servizio, qualora sussista un giustificato motivo.
2. La modifica unilaterale di cui al precedente comma e la motivazione di tale modifica dovranno essere rese note al Cliente mediante comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso di almeno due mesi, in forma scritta o su altro supporto duraturo non cartaceo previamente accettato per iscritto dal Cliente (incluso tramite comunicazioni elettroniche, se il Cliente ha previamente aderito al Servizio di Internet Banking offerto dalla Banca).
3. La modifica comunicata dalla Banca al Cliente si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, da questo Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
5. Si intenderanno automaticamente recepite nel presente Contratto, senz'obbligo di comunicazione preventiva al Cliente, eventuali modifiche future della Normativa di Riferimento che rendessero incompatibili una o più delle sue disposizioni.

Art. 16 - Regime fiscale

1. Il Cliente deve specificare il regime fiscale prescelto in sede di sottoscrizione del Contratto. In mancanza di istruzioni che specifichino il regime fiscale desiderato, la Banca provvede in base alla normativa fiscale vigente.
2. Qualora le preferenze del Cliente, che si intendono confermate anche per i successivi anni, dovessero modificarsi, sarà cura del Cliente comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata inviata alla Dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza

1. La Banca adotterà ogni opportuna precauzione per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione del Servizio.

Art. 18 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, si applicano le norme di legge e regolamentari, nonché le "Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente".

Spazio Riservato a Banca Aletti & C. Spa

Abbiamo ricevuto la Sua Proposta Contrattuale di cui sopra, che appresso sottoscriviamo in segno di conferma ed accettazione.

FIRMA DELLA BANCA PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE

Le comunichiamo quindi che abbiamo provveduto ad aprire a Suo nome il seguente rapporto contrattuale:

- deposito titoli a custodia ed amministrazione n.

LUOGO E DATA

BANCA ALETTI & C. SPA